

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E
PESCA, FORESTE**

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)

Bando pubblico dell'Intervento SRD01

***"Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende
agricole"***



Articolo 1	4
Definizioni	4
Articolo 2	4
Descrizione e obiettivi dell'intervento	4
Articolo 3	5
Ambito territoriale di intervento	5
Articolo 4	5
Soggetti beneficiari	5
Articolo 5	6
Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese	6
5.1. Spese ammissibili	8
5.1.1. Leasing	9
5.1.2. Acquisto di beni immobili e terreni	9
5.1.3. Contributi in natura	9
5.1.4. Spese generali	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2. Spese non ammissibili	11
5.3. Periodo di eleggibilità della spesa	11
5.4. Ragionevolezza della spesa	12
5.4.1 Ricorso ai costi di riferimento	12
5.4.2. Confronto tra preventivi	13
5.4.3. Valutazione tecnica indipendente dei costi	14
5.5. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento, demarcazione con interventi settoriali	14
Articolo 6	16
Dotazione finanziaria e agevolazioni previste	16
6.1. Intensità della spesa pubblica	16
Articolo 7	17
Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni	17
Articolo 8	20
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	20
8.1. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione	21
8.2. Agibilità	21
8.3 Ulteriore documentazione	21
8.4. Altre disposizioni	22
Articolo 9	22
Criteri di selezione	22
9.1. Punteggio minimo	29
9.2. Casi di ex aequo	29

Articolo 10	29
Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno	29
10.1. Controllo amministrativo	30
10.2. Modalità di formazione della graduatoria	31
10.3. Concessione del sostegno	33
10.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe	33
10.5. Variazioni in corso di realizzazione	34
Articolo 11	35
Modalità di presentazione delle domande di pagamento	35
11.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento	35
11.2. Pagamento dell'anticipo	36
11.3. Pagamento dell'acconto	36
11.4. Pagamento del saldo	36
11.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute	37
11.6. Parziale realizzazione dell'operazione	38
11.7. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	38
11.8. Obblighi di informazione e pubblicità carico del beneficiario	38
11.9. Controllo in loco	39
Articolo 12	39
Stabilità delle operazioni e controllo ex post	39
Articolo 13	39
Applicazione di sanzioni e reclami	39
Articolo 14	40
Disposizioni finali	40
Articolo 15	40
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	40

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti di cui all'Intervento SRD01 "*Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole*" del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Lazio.

Articolo 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115, quelle pertinenti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, come da ultimo approvato con decisione C(2024)6849 del 30/09/24, del Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, nonché quelle indicate nel paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali".

Articolo 2

Descrizione e obiettivi dell'intervento

Con il presente Avviso pubblico, viene data attuazione all'intervento SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, previsto nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

L'intervento SRD01 è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.
- B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Articolo 3 **Ambito territoriale di intervento**

L'intervento si attua su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un'altra Regione, la domanda di sostegno è ammissibile solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale o almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU), quale desumibile dal fascicolo aziendale, devono ricadere nel territorio della Regione Lazio; per l'individuazione del centro aziendale, si fa riferimento agli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e alle informazioni desumibili dalla CCIAA;
- gli investimenti relativi a beni immobili devono essere realizzati nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 4 **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Possono essere considerati agricoltori associati, beneficiari della presente misura di intervento, solo le forme dotate di soggettività giuridica, che esercitano attività di impresa, regolarmente iscritte al Registro delle imprese dove è ubicata la relativa sede legale.

Nelle Aree A e B secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale il sostegno può essere concesso ai soli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il requisito di IAP o CD deve essere dimostrato almeno alla presentazione della domanda di saldo del contributo concesso.

Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto per le aree rurali A e B, e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute:

- dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);
- dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;
- dall'amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;
- dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;
- dall' amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;
- dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa.

In ogni caso il beneficiario deve essere un "agricoltore in attività". Per la definizione di "agricoltore in attività" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Articolo 5

Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più degli obiettivi, descritti al precedente articolo 2, come di seguito riportati:

- A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui o nel miglioramento degli impianti esistenti (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate.
- B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Si elencano le tipologie di investimento riconducibili ai precedenti obiettivi:

Obiettivo A:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale;
- viabilità aziendale e altri interventi di miglioramento fondiario;
- impianti irrigui

Obiettivo B:

- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Obiettivo C:

- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;

Obiettivo D:

- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;

Obiettivo E:

- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta.

Nell'ambito degli investimenti irrigui, di cui al precedente punto A, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

A1. realizzazione di nuovi impianti aziendali. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui. L'investimento, in un nuovo impianto, potrà essere effettuato solo qualora riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

A2. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate:

A.2.1. qualora il miglioramento comporti l'aumento della superficie irrigata, l'investimento potrà essere effettuato solo qualora riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni "buone" nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

A.2.2. qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni "non buone" nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, l'investimento non potrà comportare l'aumento della superficie irrigata e dovrà essere conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua.

Gli investimenti irrigui di cui ai punti A1, A2 del precedente elenco, sono ammissibili alle condizioni di seguito specificate per i vari casi, derivanti dai criteri di ammissibilità (CR) specifici per gli investimenti irrigui precisati nel PSP e nel CSR 2023-2027:

Per tutti i casi di investimenti irrigui:

1. il beneficiario dovrà produrre una concessione idrica ai fini irrigui (in caso di autoapprovvigionamento) o un contratto stipulato con l'ente irriguo o iscrizione al ruolo irriguo o analogo documento probante (nei casi di fornitura di servizi irrigui da rete consortile);
2. il beneficiario dovrà dichiarare lo stato del bacino idrografico nel punto di attingimento dell'impianto o produrre attestazione dell'ente irriguo in caso di utilizzo della rete consortile. L'investimento è, pertanto, possibile solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. Le misure che derivano dai predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure. (**CR18 – CR19- CR20**)
3. nell'azienda beneficiaria dovranno essere presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. (**CR21**).

In caso di investimenti che comportino un aumento della superficie irrigata (punti A.1 e A.2.1), oltre ai precedenti punti 1, 2 e 3 l'investimento è ammissibile:

- 4.a solo nel caso in cui lo stato dei corpi idrici sotterranei e superficiali su cui insistono gli investimenti stessi è stato ritenuto almeno "buono" nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici. (al Link:

<https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:laio stato quantitativo corpi idri ci sotterr2> è consultabile lo strato informativo in oggetto pubblicato su Geoportale). **(CR16)**;

- 5.a a condizione che un'analisi di impatto ambientale prodotta dal beneficiario, mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende. Per le informazioni di base dell'analisi ambientale si fa riferimento all'Allegato 1 sugli investimenti irrigui **(CR17)**.

In caso di investimenti di cui al precedente punto di miglioramento/completamento degli impianti esistenti senza aumento della superficie irrigata (punto A.2.2.) oltre ai precedenti punti 1, 2, 3:

- 4.b si dovrà dimostrare che la superficie irrigata aziendale non aumenta per effetto dell'investimento e dovrà essere prodotta una valutazione ex ante che dimostri che gli investimenti prevedono un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all'intervento SRD02 [vedi Allegato 1 e Allegato 2 - Foglio di calcolo].
- 5b. Qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni "non buone" nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, oltre a essere inammissibile l'aumento della superficie irrigata, sarà necessario dimostrare che l'investimento produce un risparmio idrico effettivo rispetto alla situazione ex ante. **(CR23)**.

Ai fini della dimostrazione del risparmio idrico effettivo, dovrà essere previsto l'utilizzo di un servizio di consiglio irriguo tramite DSS per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, con dimostrazione della somministrazione di volumi irrigui conforme a quanto suggerito dal DSS medesimo. Il costo di tale servizio, documentato da adeguati giustificativi di spesa, può rientrare tra le spese immateriali sostenute a titolo dell'investimento.

Nell'ambito degli investimenti per la produzione di energia, di cui al precedente punto B, gli investimenti sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

5.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo:

1. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. acquisto o leasing di nuove macchine, impianti, attrezzature e allestimenti o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, inclusa la messa in opera;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1. e 2., come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nonché le spese per le azioni informative e pubblicitarie e le spese per garanzie fideiussorie di cui all' art. 64 del Regolamento (UE) 2021/2116; l'importo delle spese generali è determinato secondo le modalità e i limiti indicati nel successivo paragrafo 5.1.4;
4. gli investimenti immateriali quali l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1 e 2;

Le spese relative agli investimenti immateriali di cui al punto 4, sommate alle spese generali di cui al punto 3, sono ammissibili per un importo massimo non superiore al 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1 e 2.

5.1.1. Leasing

Il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore. L'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore stesso fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente.

5.1.2. Acquisto di beni immobili e terreni

In merito alla prevista possibilità di acquisizione di un bene immobile o di un terreno nell'ambito di un intervento di investimento, la relativa spesa è ammissibile al cofinanziamento del FEASR se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. esiste un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e le finalità dell'operazione;
2. il prezzo di acquisto non supera il valore di mercato dell'immobile:
 - per il caso di acquisto di beni immobili deve essere prodotta certificazione tramite perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato e indipendente;
 - per il caso di acquisto di terreni il raffronto è ai Valori Agricoli Medi (VAM) disponibili su portale Agenzia delle Entrate oppure deve essere prodotta certificazione tramite perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato e indipendente;
3. in caso di acquisto di un edificio o altra costruzione, lo stesso deve essere in possesso della documentazione (permessi, agibilità, ecc.) che ne attesti la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
4. l'immobile deve essere libero da ipoteche e/o vincoli ed essere destinato all'uso pertinente all'intervento del CSR almeno per il previsto periodo di stabilità dell'operazione;
5. l'immobile non deve aver fruito, nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, di un finanziamento pubblico;
6. la spesa ammissibile per l'acquisto di immobili non può superare il 30% della spesa totale ammissibile per l'operazione, di cui non più del 10% per l'acquisto di terreni;
7. tra il cedente e l'acquirente del bene non deve sussistere un legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado). Il vincolo sussiste anche tra coniugi o tra persone con rapporto regolato da patto civile di solidarietà e nelle ipotesi di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e segg. tra acquirente e venditore; a tale riguardo è fatto obbligo ad allegare alla domanda di aiuto e in sede di presentazione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, sottoscritta dall'acquirente il bene.

Tali condizioni devono trovare evidenza all'interno della Relazione tecnica da presentarsi a corredo della Domanda di sostegno, e di cui al successivo articolo 8.

5.1.3. Contributi in natura

I contributi in natura, vale a dire la fornitura di beni e servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per gli interventi di investimento di cui agli artt. 73 e 74 del Regolamento (UE) 2021/2115 che prevedano operazioni agronomiche e forestali.

Ai fini dell'ammissibilità dei contributi in natura, si applicano inoltre le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni di lavoro volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia, ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale (ad es., macchine e attrezzature) per la realizzazione degli investimenti;

2. il valore dei contributi deve essere quantificato e verificato da un soggetto qualificato indipendente;
3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria/giornaliera per prestazioni equivalenti (ad esempio, salario di lavoratori agricoli e/o forestali) rispetto al prezzario di riferimento e tiene conto della presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o di membri della sua famiglia.

È escluso il lavoro prestato da soggetti dipendenti del beneficiario. Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative.

4. il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sulla presenza di sufficienti garanzie circa l'effettiva disponibilità in azienda dei beni stessi, sul loro tempo di utilizzo in condizioni di ordinarietà e sulla base delle tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali di riferimento;
5. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili, fatta eccezione per gli scavi e gli spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza;
6. i lavori non devono essere collegati a interventi di ingegneria finanziaria;
7. il contributo pubblico a favore di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile ad operazione ultimata, vale a dire della spesa totale definitivamente accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, il contributo pubblico definitivo cofinanziato dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale accertato dell'investimento e il valore totale dei contributi in natura. Si evidenzia che, in caso di operazioni in cui il contributo pubblico sia pari al 100% della spesa ammessa totale, gli eventuali contributi in natura non potrebbero essere riconosciuti.

La spesa relativa ai contributi in natura deve essere determinata in sede di presentazione della domanda di sostegno, in maniera analitica per singola voce di spesa inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, e, in caso di ammissione a finanziamento, essere poi riconosciuta in sede di verifica della realizzazione degli investimenti. La prevista quantificazione e verifica dei contributi in natura da parte di un soggetto qualificato indipendente devono essere effettuate sia alla presentazione della domanda di sostegno, sia a consuntivo.

5.1.4 Spese generali

Le spese generali di cui al paragrafo 5.1, computate preventivamente nella domanda di sostegno, sono calcolate in percentuale sulla spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle stesse spese generali.

L'importo delle spese generali è determinato tramite l'utilizzo della "metodologia per l'individuazione dei costi semplificati per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR 2014-2022", messa a punto dalla Rete Rurale Nazionale e ratificata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

Alla domanda di sostegno deve essere allegato il foglio di calcolo previsto dalla metodologia in argomento, elaborato dal soggetto richiedente.

Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della RRN all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>.

La percentuale (%) di spese generali derivante dal foglio di calcolo sopra richiamato non potrà tuttavia superare i seguenti massimali:

- 12%, se l'operazione prevede esclusivamente la realizzazione di opere e/o l'installazione di impianti tecnologici di produzione;

- 6%, se l'operazione prevede esclusivamente l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura.

Se l'operazione include entrambe le suddette tipologie di investimento, si applica il massimale collegato a quella prevalente in termini di spesa ammissibile.

Il compenso calcolato con questa modalità comprende tutte le spese generali indicate nel presente paragrafo e costituisce in ogni caso un costo di riferimento, per cui il contributo ad esso collegato è liquidato al beneficiario in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Il sostegno relativo alle spese generali riconosciuto in sede di concessione deve essere pertanto rideterminato alla conclusione del progetto, elaborando nuovamente il previsto foglio di calcolo in funzione delle spese effettivamente sostenute.

5.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- d) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- e) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento del CSR;
- f) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- g) acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni "nuovi di fabbrica". Per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- h) utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- a) interventi di mera sostituzione: sono considerati tali gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Per un'elencazione di interventi inquadribili quali di mera sostituzione si rimanda allo specifico paragrafo delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (DD n. G14863/2024);
- i) titoli di pagamento;
- j) IVA;
- k) Realizzazione di impianti fotovoltaici a terra così come disposto dal Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60 convertito in legge il 4 luglio 2024 con il numero 95.

5.3. Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese realmente sostenute (quietanzate) dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Non sono comunque ammissibili al sostegno le operazioni che siano state fisicamente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il suddetto limite relativo alla decorrenza della spesa eleggibile non vale per le spese generali connesse alla progettazione di investimenti (collegati agli interventi di cui all'art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021),

incluso gli studi di fattibilità, se sostenute non anteriormente ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

5.4. Ragionevolezza della spesa

Il sostegno previsto è erogato ai beneficiari come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, vale a dire corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Pertanto, fatta eccezione per i contributi in natura, la ragionevolezza dei costi dichiarati dal beneficiario è verificata attraverso uno dei seguenti metodi, elencati in ordine di priorità:

1. Ricorso a costi di riferimento (prezzari regionali)
2. Confronto tra preventivi
3. Valutazione tecnica indipendente dei costi

5.4.1 Ricorso ai costi di riferimento

Ai fini della dimostrazione e della verifica della congruità e ragionevolezza della spesa, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano esclusivamente, nel caso di realizzazione di alcune tipologie di manufatti rurali destinati all'esercizio delle attività agricole - successivamente specificati - il costo di riferimento, (costo massimo ammissibile); tale costo è determinato imputando i dati qualitativi e quantitativi, desumibili dal progetto e dai relativi allegati tecnici, nell'applicativo "*Costi di riferimento per la realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole*" calcolato conformemente alla metodologia approvata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

L'applicativo per il calcolo del costo di riferimento di tipologie di fabbricati rurali è accessibile al link: <https://agricoltura.regione.lazio.it/>

Il richiamato strumento deve essere utilizzato per le verifiche relative alla realizzazione di manufatti rurali di nuova costruzione, ad un solo piano, a servizio delle attività agricole, limitatamente alle seguenti tipologie:

- tettoie e fienili,
- stalle e altre strutture per allevamenti,
- magazzini e ricovero macchine e attrezzature,
- cantine e opifici in genere con o senza zone uffici e commercializzazione prodotti.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature il costo di riferimento riconoscibile è determinato mediante l'accesso all'applicativo "*Determina il costo massimo della tua macchina agricola*" realizzato conformemente alla metodologia approvata con Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

L'applicativo per il calcolo del costo di riferimento delle macchine e attrezzature agricole link:

[SDPM - Calcolo Quotazione](#)

Dove detti costi di riferimento non fossero applicabili, ai fini della predisposizione dei computi metrici si fa riferimento, per quanto di pertinenza, ai seguenti strumenti:

1. Prezzario delle opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 14.04.2023, pubblicata sul BURL n. 32 del 20 aprile 2023 per tutte le tipologie di manufatti diversi da quelli ricompresi nei costi di riferimento;
2. Prezzario delle opere agricole e forestali, approvato con determinazione dirigenziale n. G16794 del 30.11.2022, pubblicata sul BURL N. 103 del 15 dicembre 2022 come aggiornato al marzo 2023, come validato al Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027 con determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 recante "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno al Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027. DGR n. 391 del 20 luglio 2023 - Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027.

Articolo 3 c. 2 del DM 4 agosto 2023. Costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi "non SIGC")

Per le opere edili e le lavorazioni non rintracciabili nei pertinenti prezzi regionali, deve essere prodotto lo specifico “nuovo prezzo”, supportato da una dettagliata analisi dei costi, predisposta e sottoscritta dal tecnico progettista seguendo lo schema per la formazione dei prezzi previsto nella citata Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. I nuovi prezzi devono essere inseriti nel computo metrico e contraddistinti con la sigla NP. Non sono ammissibili “nuovi prezzi” relativi a lavorazioni e/o voci di costo individuabili nei prezzi regionali.

Per la determinazione delle spese generali si rimanda a quanto riportato nel pertinente paragrafo del presente bando pubblico.

5.4.2. Confronto tra preventivi

In caso di acquisizione, da parte di soggetti privati, di beni materiali (quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura) e di servizi non compresi nell’ambito degli strumenti di cui al paragrafo precedente, si procede con il confronto tra almeno tre preventivi di spesa.

Ciascun preventivo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Dati relativi alla ditta offerente (ragione sociale/partita IVA o codice fiscale/ n° iscrizione alla CCIAA/sede legale e/o amministrativa/contatti).
- Numero offerta e data.
- Descrizione dettagliata del singolo bene/servizio oggetto della fornitura, relative quantità (numero) o misure (ove pertinente) e prezzo unitario.
- Prezzo dell’offerta.
- Periodo di validità dell’offerta.
- Tempi di consegna/esecuzione/collaudato (ove pertinente) del bene/ lavoro /servizio oggetto di fornitura;
- Sottoscrizione da parte della ditta offerente.

Inoltre, i tre preventivi devono essere:

- rilasciati da tre ditte offerenti specializzate o che svolgono comunque attività compatibili con l’oggetto dell’offerta;
- comparabili, vale a dire omogenei nell’oggetto della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono quindi riflettere i prezzi più vantaggiosi effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- indipendenti, vale a dire rilasciati da tre ditte differenti, in concorrenza tra loro. Sono quindi da escludere le offerte riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi chiari e univoci. A titolo di esempio, non possono considerarsi in concorrenza le ditte che abbiano lo stesso rappresentante legale o amministratore unico, i medesimi soci o membri del CDA, nonché le ditte che abbiano lo stesso indirizzo della sede amministrativa o legale o i medesimi contatti. Non possono inoltre essere ammessi preventivi per il medesimo bene/lavoro/servizio rilasciati da soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile.

È previsto, altresì, che i suddetti collegamenti e rapporti non debbano sussistere tra le ditte offerenti e il soggetto che presenta la domanda di sostegno.

In allegato alla domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare un prospetto di raffronto tra i tre preventivi, indicando quello scelto, nonché una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, in cui sia motivata, in modo esaustivo, la scelta del preventivo. Tale relazione non è obbligatoria nel caso la scelta ricada sul preventivo che riporta il prezzo più basso.

I preventivi devono essere richiesti e acquisiti dal richiedente, in sede di compilazione della domanda di sostegno, tramite l'apposita funzionalità "*gestione preventivi per la domanda di sostegno*" resa disponibile sul portale del SIAN. Solo in caso di mancata operatività di tale funzionalità sul SIAN, i preventivi devono essere richiesti e acquisiti tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC); sia i preventivi che copia delle PEC devono essere allegati alla domanda di sostegno. Della mancata operatività della funzionalità SIAN dovrà essere dato atto nella Relazione che accompagna la scelta dei preventivi.

5.4.3. Valutazione tecnica indipendente dei costi

Per le voci di costo relative all'acquisizione di beni per i quali non siano di applicazione le suddette disposizioni recate in ordine ai costi di riferimento o per le quali non sia possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, deve essere presentata una relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene e dal richiedente il sostegno, che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e nella quale siano descritte in maniera esauriente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene prescelto non sostituibile o non equiparabile ad altri similari in commercio, in termini di caratteristiche tecniche e/o di prezzo.

5.5. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento, demarcazione con interventi settoriali

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Inoltre, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.

Al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni: in materia di demarcazione tra interventi finanziati dal presente bando e gli altri interventi settoriali finanziati dal FEAGA.

A. APICOLTURA: il sottoprogramma apistico del Lazio adotta le disposizioni stabilite dal PSP 2023-2027 in materia di complementarità e demarcazione con gli altri strumenti e interventi per il settore dell'apicoltura. Inoltre, i bandi pubblici per ognuna delle campagne apistiche del periodo 2023-2027 stabiliscono le procedure per assicurare il rispetto del divieto al cd. "DOPPIO FINANZIAMENTO" (No double funding).

Pertanto, **sono finanziate esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale:**

- i servizi di aggiornamento, formazione, assistenza tecnica, consulenza e dimostrazione per il settore dell'apicoltura sono finanziati esclusivamente nell'ambito dell'intervento settoriale, ad eccezione delle azioni legate all'innovazione che invece sono realizzate con lo sviluppo rurale (AKIS - PEI);

- gli investimenti dell'azione B4 (razionalizzazione della transumanza), in quanto la Regione Lazio non ha attivato ACA 18;
- gli investimenti per l'acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi per il settore dell'apicoltura;
- l'attività di comunicazione, informazione e promozione per il settore dell'apicoltura;

Sono finanziati nell'ambito del presente bando gli investimenti per i beni immobili (costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) per il settore dell'apicoltura.

- B. ORTOFRUTTA:** Non sono previste, in via preventiva, demarcazioni per soglie finanziarie, tipologia di intervento o di beneficiario, che limitano l'adesione al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico. L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite. La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalla Regione, sia nelle varie fasi di ammissibilità connesse al procedimento amministrativo per l'autorizzazione ai pagamenti, sia in sede di approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale.
- C. VINO:** L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite. La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. In riferimento all'Intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Codice intervento (SM) w001 del Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027 - i relativi investimenti possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito dell'OCM. L'intervento SRD01 può finanziare la realizzazione di nuovi impianti viticoli in coerenza con le vigenti norme per il rilascio delle pertinenti autorizzazioni.
- D. OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA TAVOLA:** Nelle more della definizione di un sistema integrato di gestione e controllo dei rischi, al fine di evitare il doppio finanziamento e la corretta rendicontazione delle spese, si applicano le vigenti disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
- E. PATATE FRESCHE:** Non sono previste, in via preventiva, demarcazioni per soglie finanziarie, tipologia di intervento o di beneficiario, che limitano l'adesione al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico. L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite. La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalla Regione Lazio in sede di approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello sviluppo rurale per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Articolo 6

Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

Per il finanziamento delle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando è stanziato un importo complessivo di € **54.000.000,00**.

Il suddetto stanziamento potrà eventualmente essere integrato sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del piano di finanziamento del CSR 2023-2027, in funzione del suo avanzamento fisico e finanziario, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Per gli investimenti di cui al presente bando è ammesso un contributo in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento secondo le intensità di seguito definite.

6.1. Intensità della spesa pubblica

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del **60%** della spesa ammessa.

L'aliquota di sostegno è maggiorata del:

- **5%** nel caso di investimenti effettuati in zone montane. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane". La maggiorazione del 5% per gli investimenti effettuati in zone montane è riconosciuta nel caso in cui ricorra la prevalenza (51%) della SAU e nel caso in cui il centro aziendale sia ubicato anch'esso in area montana
- **15%** nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, ovvero da agricoltori che, al momento della proposizione della domanda di sostegno, hanno un'età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti. La qualifica di "giovane agricoltore" è quella riportata nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. L'insediamento come "capo azienda" deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno (DM 660087 del 23 dicembre 2022).

In ogni caso non potrà essere superata l'aliquota massima del 75%.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono fissati i seguenti massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- € 900.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna operazione di investimento;
- € 20.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna operazione di investimento;
- € 1.800.000,00 quale importo massimo di contributo pubblico erogabile per l'intero periodo di programmazione per ciascun beneficiario.

La disposizione relativa al limite massimo del contributo pubblico è subordinata all'approvazione, da parte dei competenti servizi UE, della modifica del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 per le quali sono state già avviate le procedure per la definizione dell'iter approvativo.

Pertanto, il beneficiario, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno, è consapevole di non avere nulla a che pretendere in caso di mancato riconoscimento della modifica da parte della Commissione Europea.

Articolo 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente, oltre che essere identificato secondo quanto previsto all'articolo 4, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato e risultare "agricoltore in attività";
2. avere una dimensione minima, espressa in termini di produzione lorda standard (PLS), pari a € 15.000, se in zona ordinaria, o a € 10.000,00 nel caso di aziende ricadenti in zone svantaggiate di montagna. Ai fini del calcolo delle PLS Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alle PLS come risultanti dalle colture e dagli animali presenti sul piano di coltivazione del fascicolo aziendale e risultanti dall'algoritmo di calcolo disponibile sull'applicativo SIAN.
3. essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01;
4. dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di trattori o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità nel caso in cui la stessa comporta il mancato rispetto di uno o più requisiti o condizione di ammissibilità della domanda di sostegno, determina l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;
5. dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento attraverso la predisposizione del Piano aziendale.
A tal fine:
 - deve predisporre il "business plan" utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA";
 - presentare una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare, che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del CSR;
 - una sintetica indagine di mercato;

- il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi;
- il costo previsto per l'investimento suddiviso per tipologia, sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di investimento";
- l'esatta ubicazione degli interventi programmati;
- inquadramento urbanistico degli eventuali interventi edilizi previsti con descrizione di eventuali vincoli esistenti (paesaggistico, idro-geologico, archeologico, servitù militari, usi civili ecc.).

Inoltre, in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dalla Determinazione Regionale n. G14906 del 11/11/2024. (Disponibile su portale lazioeuropa)

6. dimostrare, per gli investimenti strutturali, l'*"immediata cantierabilità"* dell'investimento programmato, fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno. In caso di applicazione della suddetta deroga la cantierabilità del progetto deve essere comunque acquisita e dimostrata in data antecedente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente, ove necessario per la cantierabilità del progetto, della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico. In ogni caso dovrà essere presentata una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente per la dimostrazione della cantierabilità del progetto e gli estremi del protocollo della richiesta presentata agli enti competenti per il rilascio della documentazione necessaria per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera, al momento della presentazione della domanda di sostegno, può essere prodotta la sola dichiarazione congiunta di cui al capoverso precedente. In ogni caso deve essere comunque presentato il computo estimativo dell'intervento ai fini della dimostrazione della ragionevolezza della spesa, da predisporre in coerenza con quanto specificato al precedente articolo 5.4.1.

Nel caso di progetti per i quali è necessario acquisire il Permesso a Costruire la richiesta non può essere presentata, pena la non ammissibilità, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;

7. nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà dimostrare la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;
8. l'attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita prevalentemente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato

I del TUEF;

9. l'acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti connessi all'attività dell'impresa;
10. non possono beneficiare del presente intervento le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
11. possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio;
12. il punteggio minimo riconosciuto ai sensi dei criteri di selezione di cui al successivo articolo 10 dovrà essere pari ad almeno 20 punti da raggiungere con almeno n. 2 (due) criteri di selezione;
13. uno stesso soggetto richiedente, per partecipare al presente pubblico, non può avere in corso più domande di sostegno a valere sulla Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 del PSR 2014/2022 del Lazio, ivi inclusi le domande di sostegno relative alle analoghe misure attivate nell'ambito della Misura 19 "Leader" del PSR 2014/22 o dell'Intervento SRG06 "Attuazione Strategie di Sviluppo Locale" del CSR 2023/27. Sono considerate in corso le domande di sostegno presentate ("rilasciate informaticamente") per l'adesione ad un qualsiasi bando pubblico che ha attivato i sottointerventi afferenti agli interventi 4.1 e 4.2;
14. nel caso di giovani agricoltori che intendano beneficiare della maggiorazione del 15% del contributo, questa può essere riconosciuta qualora, al momento della presentazione della domanda del saldo finale l'insediamento sia stato perfezionato e sia stato soddisfatto il requisito delle conoscenze e competenze professionali;

7.1 Impegni e obblighi a carico del beneficiario e relativa durata

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

1. eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nella Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 recante "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023. Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)" (Disponibile su portale LazioEuropa). Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
2. effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato;
3. mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo";
4. mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
5. mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste al precedente punto 4 del presente articolo del bando pubblico e le condizioni previste per la "Stabilità delle operazioni".

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l'applicazione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in

coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della dell'intervento di cui al presente bando.

7.2 Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. relazione Tecnica che dovrà riportare almeno i contenuti previsti all'articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, nonché le modalità utilizzate per la dimostrazione della congruità delle varie voci di spesa nel rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente paragrafo del presente bando pubblico. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato, per quanto pertinente, il livello di progettazione e lo stato di avanzamento procedurale in ordine al requisito della "immediata cantierabilità. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. "Business Plan" che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda;
3. foglio di calcolo per il computo delle "spese generali"
(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>.)
4. preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;
5. Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, dei lavori relativi agli investimenti programmati. Il documento rilasciato dall'applicativo informatico utilizzato per la verifica dei costi di riferimento di cui al precedente articolo 5.4.1 deve essere sottoscritto, oltre che dal beneficiario, anche da un tecnico qualificato in relazione alla tipologia di struttura per la quale si richiede il sostegno;
6. per gli interventi irrigui, ove pertinente, gli allegati 1 e 2;
7. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal richiedente ovvero, in caso di impresa unica, dalle imprese collegate, relativamente all'assenza di doppio finanziamento; detta dichiarazione

in caso di intervento settoriale, finanziato da altre risorse FEAGA in favore di OP o AOP, deve essere resa a nome dei soci aderenti.

8.1. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere presentata a corredo della stessa tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'iniziativa progettuale (cantierabilità) - Permesso a Costruire, Titoli acquisiti ai sensi ai sensi del DPR 160/2010, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all'intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito ai fini della realizzazione dell'iniziativa progettuale.

Nel caso in cui il requisito della immediata cantierabilità venga dimostrato dopo la presentazione della domanda di sostegno la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitativi necessari per l'avvio e la realizzazione del progetto deve essere comunque inoltrata entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione per l'applicazione della suddetta deroga, alla domanda di sostegno deve essere comunque presentata a corredo almeno, la seguente documentazione:

- una dichiarazione congiunta, del soggetto richiedente e del professionista incaricato di redigere il progetto, in cui siano elencati tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente e, se previsto il permesso a costruire/procedimento unico, gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'ente competente;
- gli elaborati progettuali e l'eventuale ulteriore documentazione, prevista dal bando pubblico, corrispondente a quella presentata a corredo della richiesta avanzata all'ente competente ai fini del rilascio dei previsti titoli abilitativi.

8.2. Agibilità

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

8.3 Ulteriore documentazione

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a.** deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
- l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- ed a seguire, nello specifico:
- si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello di domanda di sostegno;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;

- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
 - si dichiara di essere a conoscenza degli impegni ex-post, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni;
- b.** bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- c.** documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

8.4. Altre disposizioni

La Relazione Tecnica, il foglio di calcolo, gli elaborati progettuali e quelli per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui, rispettivamente ai precedenti punti 1, 3, 5 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

Articolo 9 Criteri di selezione

Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando e dichiarate ammissibili al finanziamento concorrono a formare un'unica graduatoria regionale, in cui le domande ammissibili sono ordinate in modo decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito della valutazione dei principi e dei criteri di selezione riportati nella tabella che segue.

Per ciascun criterio di selezione, all'interno della tabella a seguire, devono essere esplicitate le condizioni che permettono il riconoscimento del criterio e l'attribuzione del punteggio associato, nonché la documentazione da prendere in considerazione ai fini della valutazione del criterio.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente dichiara i punteggi relativi ai criteri di selezione, rendendo disponibili le informazioni e i documenti giustificativi necessari. Qualora, a seguito della valutazione dei criteri di selezione, sia attribuito un punteggio inferiore a quello che il soggetto richiedente si è attribuito e ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di sostegno, il responsabile del controllo assegnerà il punteggio effettivamente accertato, mentre se viene rilevato un punteggio superiore a quello dichiarato in domanda, l'istruttore confermerà quello richiesto.

Pertanto, il punteggio assegnato a una operazione in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno non potrà essere superiore a quello dichiarato nella domanda stessa.

Principio	Codice Criterio	Descrizione criterio	Punteggio			Cumulabilità dei criteri	Modalità per l'assegnazione del punteggio
			Criterio	MAX Gruppo	MAX Principio		
Finalità specifiche	SRD01.1A1	Investimenti che prevedono l'introduzione di sistemi ICT* (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) riconducibili all'Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0 per la gestione tecnico economica, l'efficientemente energetico e la sostenibilità ambientale.	8	8	8		La priorità è attribuita nel caso in cui nell'operazione siano previsti investimenti e con esclusione, pertanto, di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento, che prevedono l'introduzione di sistemi di ICT riconducibili a "Agricoltura 4.0". Detti investimenti devono rappresentare almeno il 30% degli investimenti totali ammissibili, al netto delle spese generali. Gli stessi devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti" del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziando le ricadute positive sul clima e l'ambiente
Comparti produttivi	SRD01.2A1	Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico: bovino, bufalino e ovi-caprino.	10	10	10	I criteri del gruppo non sono cumulabili	La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore produttivo di riferimento. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto di riferimento sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale
	SRD01.2A2	Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico con esclusione dei settori bovino, bufalino, ovi-caprino	2				
	SRD01.2A3	Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo	2				
	SRD01.2A4	Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.	8				
	SRD01.2A5	Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo.	8				

	SRD01.2A6	Altri settori	0				
Localizzazione territoriale	SRD01.3A1	Azienda ubicata in area D	6	6	13	I criteri del gruppo sono cumulabili	Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza (51%) della SAU e della PLS aziendale sia riconducibile a superfici ricadenti in area D secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale e, inoltre, nel caso in cui il centro aziendale sia ubicato anch'esso in area D
	SRD01.3A2	Azienda ubicata in area C	4				Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza (51%) della SAU e della PLS aziendale sia riconducibile a superfici ricadenti in area C secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale e, inoltre, nel caso in cui il centro aziendale sia ubicato anch'esso in area C
	SRD01.3B1	Azienda ubicata in zone montane	5	5			Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza (51%) della SAU e della PLS aziendale sia riconducibile a superfici ricadenti in n zone montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e, inoltre, nel caso in cui il centro aziendale sia ubicato anch'esso in zona montana
	SRD01.3C1	Azienda che adotta metodi di produzione biologica ricadente nel territorio in un Biodistretto riconosciuto a livello regionale	2	2			Il punteggio viene attribuito nel caso in cui la prevalenza (51%) della SAU e della PLS aziendale coltivata con metodo biologico ricada nel territorio di un Biodistretto riconosciuto a livello regionale e, inoltre, nel caso in cui il centro aziendale sia ubicato anch'esso all'intero del territorio di un Biodistretto
Caratteristiche del soggetto	SRD01.4A1	Aziende aderenti ad Organizzazioni di Produttori e loro associazioni riconosciute	5	5		I criteri del gruppo sono cumulabili	La priorità è attribuita agli agricoltori che con la propria azienda risultano associati al momento della presentazione della domanda ad una OP o loro associazioni. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata
							La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano assoggettate ad un

richiedente e/o dell'azienda	SRD01.4B1	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (biologico, DOP/IGP, SQNPI, ecc.)	6	6	28		<p>Sistema di Qualità riconosciuta. L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale aziendale. Qualora il prodotto con denominazione di origine non sia direttamente correlabile alla superficie aziendale, come nel caso di prodotti di natura zootecnica, si prende a riferimento la SAU aziendale destinata all'allevamento, quale ad esempio le superfici foraggere destinate all'alimentazione del bestiame. Le modalità di calcolo prese in conto per la dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere specificate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno</p>
	SRD01.4C1	Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificata sulla sicurezza.	10	10			<p>La priorità è attribuita alle aziende che aderiscono alla <i>Rete del lavoro agricolo di qualità</i> istituita presso l'INPS. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata</p>
	SRD01.4D1	Agricoltori con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti	7	7			<p>La priorità è attribuita ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno hanno un'età anagrafica compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti)</p>
Dimensione economica dell'operazione	SRD01.5A1	Rapporto tra investimento totale dell'operazione e $PLS < 2$	7	7	7	I criteri del gruppo non sono cumulabili	<p>La priorità è riconosciuta in funzione del rapporto che sussiste tra il costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e la PLS risultante al momento della presentazione della domanda di sostegno</p>
	SRD01.5A2	Rapporto tra investimento totale dell'operazione e $PLS \geq 2$ e < 4	4				

Collegamento con altri interventi del Piano	SRD01.6C1	Partecipazione a strumenti di gestione del rischio (Interventi SRF01, SRF02 e SRF03)	7	7	7		La priorità è attribuita agli agricoltori che, alla data di presentazione della domanda di sostegno dimostrano di aver già aderito alle misure della gestione del rischio indicate nella descrizione del criterio e attivate nell'ambito dello sviluppo rurale. Il punteggio può essere riconosciuto anche agli agricoltori che dichiarano, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la partecipazione alla Misura per la campagna 2025 e che, prima dell'ammissibilità della presente domanda di sostegno, dimostrano la formale adesione alla Misura per la gestione del rischio
Effetti ambientali	SRD01.7A1	Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente in particolare quelli relativi alle seguenti tipologie: a) Investimenti che riducono l'utilizzo di prodotti di sintesi; b) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti; c) investimenti in acquisti di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo; d) riduzione dei consumi energetici nelle strutture produttive (efficientamento); e) introduzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica e/o termica aziendale; f) realizzazione di impianti arborei; e) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento	6	7	7	I criteri del gruppo non sono cumulabili	La priorità è attribuita nel caso in cui l'operazione prevede investimenti nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento (par. 5.1 "spese ammissibili") e con esclusione, pertanto, di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento della nuova impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente ed in particolare investimenti tra quelli richiamati nella descrizione del criterio. Detti investimenti devono rappresentare almeno il 50% degli investimenti, in termini di importo complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile, al netto delle spese generali. Gli stessi devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti" del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziando le ricadute positive sul clima e l'ambiente.
	SRD01.7A2	Progetti che includono la costruzione ex novo o il risanamento degli impianti di stoccaggio con copertura: concimaia con	7				

		tetto, fosse per colaticcio e/o liquami ricoperte					
Caratteristiche del progetto	SRD01.8A1	Interventi a sostegno della filiera corta: investimenti per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti in azienda	7	7	20	I criteri del gruppo sono cumulabili	La priorità è attribuita nel caso in cui l'operazione prevede investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento (par. 5.1 "spese ammissibili") e con esclusione, pertanto, di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento, che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente in azienda. Detti investimenti devono rappresentare almeno il 50% degli investimenti, in termini di importo complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile, al netto delle spese generali. Gli stessi devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziando le ricadute positive sul clima e l'ambiente
	SRD01.8B1	Progetti relativi a investimenti strutturali immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda di sostegno	13	13			La priorità è riconosciuta agli agricoltori che presentano operazioni che prevedono in via prevalente (>50% del valore degli investimenti risultanti nel Bpol) la realizzazione di investimenti strutturali per i quali, al momento della presentazione della domanda, dimostrano per la totalità degli investimenti strutturali programmati il possesso del requisito della immediata cantierabilità)
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100		
Finalità specifiche	SRD01.9A1	Azienda agricola che ha subito negli ultimi 5 anni eventi calamitosi riconosciuti e indennizzabili	10	10	10		La priorità è riconosciuta agli agricoltori che, alla data di presentazione della domanda, dimostrano di aver subito e riconosciuto, non oltre i 5 anni precedenti, un danno

							riconducibile a calamità naturale o da avverse condizioni climatiche riconosciute a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. 102/2004
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE CON CRITERIO SRD01.9A1					110		

9.1. Punteggio minimo

La domanda di sostegno potrà essere inserita nella graduatoria regionale solo a condizione che la somma dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dei criteri di selezione raggiunga la **soglia minima di 20 punti**, ottenuta sommando almeno due dei criteri previsti. Il perseguimento della soglia minima di punteggio costituisce pertanto requisito di ammissibilità al sostegno.

9.2. Casi di ex aequo

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani. In caso di ulteriore parità sarà attribuita priorità alle imprenditrici donne.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è un documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027. Essa contiene, tra l'altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l'importo richiesto dell'aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.

Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale di cui al paragrafo 8 delle *“Disposizioni comuni”*, compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l'applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall'OP AGEA all'indirizzo Internet <https://www.sian.it>, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home > Utilità > Download > Documentazione > Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente può procedere seguendo una delle seguenti opzioni:

- a) avvalendosi di un CAA. L'eventuale autorizzazione al CAA alla tenuta del proprio fascicolo aziendale contempla anche la delega alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del CSR;
- b) delegando un altro soggetto utilizzando modelli per la delega da parte del richiedente e per l'accredito del delegato resi disponibili sul portale “LAZIO EUROPA”, nella sezione “CSR FEASR” raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it>.
La delega deve essere sottoscritta e inviata a uno degli indirizzi PEC riportati sul relativo modello, al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
- c) direttamente, per proprio conto. Il richiedente, in sede di accredito al portale SIAN, o successivamente, potrà richiedere l'attivazione del servizio “Compilazione Misure Strutturali” e accedere direttamente alla compilazione della domanda di sostegno.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si assume, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni, degli obblighi e degli impegni previsti nel modulo di domanda.

Tutti i documenti da presentare a corredo della domanda di sostegno devono essere preventivamente convertiti in formato PDF.

I documenti ed elaborati progettuali per i quali è richiesta la firma di un tecnico abilitato, dovranno essere sottoscritti dallo stesso tecnico con apposita firma digitale.

Il soggetto richiedente deve provvedere alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti e delle dichiarazioni/autocertificazioni da lui prodotte. Nel caso il richiedente non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare la scansione degli stessi documenti sottoscritti con firma autografa e di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso, il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 90esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del Lazio. I giorni sono da considerarsi naturali consecutivi.

La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

10.1. Controllo amministrativo

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), su proposta del Responsabile Unico di Intervento (RUI), approva l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciato informatico) e definisce le modalità operative per lo svolgimento delle istruttorie di ammissibilità ai sensi della L. 241/90 e successive mm. e ii.

Le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti di accesso ai benefici, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi definiti dal sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI) per il presente bando.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite, l'eventuale documentazione integrativa acquisita dal richiedente e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore (SIAN).

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno e le altre dichiarazioni garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal PSP o dal CSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, Aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

Durante la fase istruttoria, i riscontri e gli accertamenti includono una verifica formale della domanda e della documentazione a corredo, con l'obiettivo di condurre una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi e finalità dell'intervento, stabilendo l'ammissibilità e la congruità delle spese, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la valutazione dei criteri di selezione.

Nello specifico, il controllo amministrativo in questa fase coprirà i seguenti aspetti:

- il rispetto dei termini e delle scadenze stabilite per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- l'utilizzo esclusivo dell'applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN per la presentazione (rilascio informatico) della domanda;

- la verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per cui si richiede il sostegno;
- l'adeguatezza dei punteggi assegnati secondo i criteri di selezione;
- l'ammissibilità e la ragionevolezza delle voci di spesa;
- la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, con il rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- l'applicazione del principio dell'unicità del finanziamento;
- il rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento previsti dal programma;
- la conformità dell'operazione con la legislazione vigente, sia unionale che nazionale, e con gli obblighi del programma, inclusi quelli relativi agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle altre norme e requisiti obbligatori;
- l'allineamento del progetto con gli obiettivi e le finalità previste dall'intervento.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande di sostegno e la formazione della graduatoria, fatte salve le deroghe espressamente previste nel bando pubblico, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande di sostegno.

Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate o "rilasciate" utilizzando applicativi informatici o modalità differenti da quelli previsti e operativi sulla piattaforma informatica predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo stabilito all'articolo 10 del presente bando;
- presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal bando;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità dell'intervento;
- corredate da documenti e allegati che non soddisfano, per qualità e contenuto, i requisiti richiesti, salvo integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione;
- corredate da documenti non conformi a quanto stabilito dal bando;
- errate, salvo in caso di errori palesi e sanabili, in conformità alle condizioni previste dal bando.

In ottemperanza all'articolo 10-*bis* della Legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione formale dei provvedimenti di non ammissibilità, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata (PEC), i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il richiedente avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o di decorrenza del termine disposto. Del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di diniego.

Nell'ambito del sistema di controllo e vigilanza sull'attuazione del presente intervento, è attivato, a livello centrale, un sistema di supervisione.

10.2. Modalità di formazione della graduatoria

Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande presentate:

- a. qualora l'importo del sostegno complessivamente richiesto sia inferiore alla dotazione assegnata, l'AdGR, su proposta del Referente Unico dell'Intervento (RUI), provvede ad autorizzare il finanziamento di tutte le domande di sostegno di quel comparto che saranno

dichiarate ammissibili a seguito dei successivi controlli amministrativi. Tale disposizione comporta che è possibile procedere alla concessione del sostegno ai singoli beneficiari dopo la conclusione, con esito positivo, del controllo amministrativo delle rispettive domande, senza attendere la conclusione delle istruttorie di tutte le domande presentate per il bando;

- b. se l'importo del sostegno complessivamente richiesto è superiore alla relativa dotazione finanziaria, il RUI predispone una “*graduatoria provvisoria*” nella quale le domande di sostegno presentate per quel comparto sono riportate in ordine decrescente in base alle priorità e ai punteggi dichiarati dai soggetti richiedenti nella domanda di sostegno come risultanti dall'autovalutazione del progetto, sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel sistema elettronico di gestione (applicativo SIAN) al momento della presentazione della domanda. Nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, i controlli amministrativi sono avviati, in una prima fase, per le sole domande che risultano collocate in posizione utile nella graduatoria provvisoria fino alla concorrenza del limite delle risorse stanziato per il comparto. L'AdGR può tuttavia stabilire di istruire domande di sostegno per un importo che superi lo stanziamento assegnato al bando allo scopo di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate. Per le domande di sostegno ricomprese nell'universo di quelle utilmente collocate in graduatoria provvisoria, dichiarate ammissibili e finanziabili al termine dei controlli amministrativi, si può procedere, in analogia alle domande di sostegno di cui alla lettera A, alla concessione del sostegno senza attendere la conclusione dei controlli delle restanti domande in graduatoria provvisoria.

Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Alla conclusione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziate secondo quanto specificato alla lettera b, è predisposta una graduatoria regionale finale in cui le domande sono elencate in ordine decrescente sulla base del punteggio definitivo riconosciuto nel controllo amministrativo.

La graduatoria regionale finale è adottata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di sostegno.

La graduatoria finale delle domande ammesse e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di risorse, l'elenco delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente, e l'elenco delle domande non istruite in applicazione della procedura prevista alla lettera b), sono approvati con determinazione dirigenziale dell'AdGR, su proposta del RUI, da pubblicarsi sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Avverso la suddetta determinazione dirigenziale, individuata quale provvedimento definitivo di valutazione dell'ammissibilità delle domande raccolte ai sensi del presente bando, è ammesso ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso atto o dalla sua notifica, laddove prevista.

In ogni caso, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in aggiunta allo stanziamento iniziale assegnato al presente bando, in termini di risorse cofinanziate dal FEASR - nel limite del budget totale di intervento - e/o in termini di finanziamenti regionali aggiuntivi, queste verranno utilizzate per finanziare ulteriori domande ammissibili inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

10.3. Concessione del sostegno

Per le domande ammesse a finanziamento, il dirigente della struttura regionale responsabile del procedimento della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica.

Il provvedimento di concessione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione, che contiene l'indicazione della struttura che lo emette, del riferimento al CSR della Regione Lazio 2023-2027, dell'intervento finanziato, degli estremi del bando, della denominazione e CUAA del beneficiario, del codice della domanda di sostegno e del codice CUP di cui al paragrafo 9.3.3.6 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”*;
- b) le premesse, in cui sono specificati gli atti regionali in base ai quali il provvedimento è adottato e le motivazioni che determinano la concessione del sostegno, con particolare riguardo al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e alla verifica dei criteri di selezione;
- c) il dispositivo, in cui è espressa la decisione dell'autorità competente di concedere il sostegno ed è riportato il quadro economico dettagliato dell'operazione finanziata, con indicazione delle spese ammesse (tipologia e importo) e dell'entità del sostegno pubblico, in coerenza con la classificazione adottata nell'ambito del sistema di gestione informatico;
- d) la descrizione di tutti gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito dell'accettazione del provvedimento di concessione;
- e) il riferimento alle norme che disciplinano l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempienza agli impegni e agli obblighi di cui alla lettera d);
- f) l'indicazione del termine per il completamento dell'intervento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- g) il richiamo alle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* e al presente bando, per gli adempimenti non contemplati nel provvedimento di concessione.

In tutti i casi, prima del rilascio del provvedimento di concessione, l'ufficio istruttore verifica che l'impresa beneficiaria sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. La regolarità contributiva è attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equipollente.

10.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno ed è così disciplinato:

1. nove mesi per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura;

2. diciotto mesi per la realizzazione di opere e l'installazione di impianti tecnologici di produzione;

Qualora un'operazione includa entrambe le tipologie di investimento previste ai punti 1 e 2, il termine massimo per il completamento corrisponde a quello previsto al punto 2.

La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente bando.

La proroga dei tempi per il completamento degli investimenti può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione che descriva lo stato di avanzamento dell'operazione.

L'ufficio istruttore verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

In ogni caso, fatte salve eventuali deroghe, la proroga è concessa per un periodo di tempo massimo pari a 1/3 dei termini massimi sopra specificati.

10.5. Variazioni in corso di realizzazione

Per l'autorizzazione di eventuali modifiche apportate all'operazione approvata si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 9.7 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alla domanda di sostegno.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La struttura competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposti; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento. L'Ufficio Regionale competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Articolo 11

Modalità di presentazione delle domande di pagamento

Il sostegno spettante al beneficiario dopo l'ammissione a finanziamento è erogato dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento.

Le domande di pagamento sono compilate e presentate utilizzando esclusivamente lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA e implementato nell'apposito applicativo del portale SIAN messo a disposizione all'indirizzo Internet: <https://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, secondo le modalità definite nel relativo Manuale Utente, anche questo disponibile sul SIAN. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" da parte del sistema SIAN, che attribuisce a ciascuna domanda di pagamento un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

La domanda di pagamento può essere presentata per:

- l'anticipo;
- l'acconto;
- il saldo.

11.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Tali controlli sono effettuati su delega dell'Organismo Pagatore AGEA, a cui la regolamentazione comunitaria ne attribuisce la competenza.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) del rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione stabiliti dalla legislazione unionale e regionale di riferimento.

I beneficiari che non avevano completato l'iter di acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione del progetto prima del provvedimento di concessione, devono allegare alla prima domanda di pagamento la documentazione probatoria della definitiva cantierabilità del progetto, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 8 del presente bando.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare il sopralluogo se l'operazione consiste esclusivamente in investimenti relativi a macchine e attrezzature mobili e fisse. Il sopralluogo deve essere comunque sostituito dall'esame di prove documentali ritenute pertinenti in relazione al tipo di investimento realizzato, incluse le fotografie geolocalizzate, i filmati e l'utilizzo di nuove tecnologie

o altre prove affidabili, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo perché in grado di sostituire le informazioni che normalmente si ricaverebbero dal sopralluogo.

Il soggetto incaricato di svolgere il controllo amministrativo della domanda di pagamento deve essere diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo della domanda di sostegno.

11.2. Pagamento dell'anticipo

In applicazione del presente bando, il beneficiario può richiedere il pagamento di un anticipo fino al 50% del contributo concesso.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipo stesso, che consenta l'escussione diretta di tale importo qualora il diritto all'anticipo non venga successivamente riconosciuto. La garanzia è prestata a favore dell'OP AGEA dai soggetti che ne sono abilitati al rilascio, conformemente al modello reso disponibile dallo stesso OP.

La suddetta garanzia è svincolata quando è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato.

Nel caso il beneficiario che ha ricevuto l'anticipo decada dal diritto al sostegno, per sua rinuncia o a seguito di un controllo, è avviato immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia.

11.3. Pagamento dell'acconto

È inoltre prevista la possibilità di erogare acconti a seguito della presentazione di stati di avanzamento degli investimenti ammessi.

Nel caso non sia stato percepito l'anticipo, l'acconto può essere richiesto solo se l'operazione presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile.

Per le operazioni che prevedono il pagamento del sostegno in base alle spese effettivamente sostenute, l'importo minimo della spesa ammissibile ai fini della concessione dell'acconto deve essere comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

Se il beneficiario ha percepito l'anticipo, può richiedere e ottenere il pagamento dell'acconto a condizione che dimostri:

- uno stato di avanzamento dell'operazione pari al 50% del costo totale ammesso, più la quota relativa all'acconto richiesto;
- di aver effettuato pagamenti per almeno il 50% del costo totale ammesso.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo erogato non può superare 90% del contributo concesso.

Per le operazioni con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

11.4. Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione degli investimenti effettivamente realizzati a seguito della concessione del sostegno.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro il termine massimo stabilito secondo quanto riportato al pertinente paragrafo del presente bando.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori alla data fissata per la conclusione dei lavori.

La presentazione oltre il termine concesso per la conclusione dei lavori comporta l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definite dal sistema dei controlli.

La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia Pesca e Foresta provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare le check-list presenti nell'applicativo SIAN nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati del procedimento istruttorio ai sensi della Legge 241/1990 notificano gli esiti istruttori tramite PEC al beneficiario. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo alla struttura competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

11.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute

Ai fini della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in sede di presentazione della domanda di pagamento di acconto e saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- fatture quietanzate; in caso di fatturazione elettronica, allegare anche dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i relativi file xml o pdf siano stati depositati dal beneficiario al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico "Riepilogo dei giustificativi di spesa" ed un "Quadro economico di riepilogo" utilizzando gli schemi predisposti dall'Autorità di Gestione;
- S.C.I.A. o certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo;
- S.C.I.A o autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;

- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

11.6. Parziale realizzazione dell'operazione

Le verifiche di accertamento finale, svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese in rendicontate, in termini finanziari, inferiori al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) investimenti che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

11.7. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per le modalità di pagamento delle spese relative all'operazione finanziata, si rinvia al paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento).

11.8. Obblighi di informazione e pubblicità carico del beneficiario

Per gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario di un sostegno agli investimenti si rinvia all'articolo 12 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali".

Maggiori dettagli in merito alle azioni informative da parte del beneficiario saranno forniti attraverso specifiche linee guida adottate dall'Autorità di gestione e pubblicate sul portale Lazio Europa (<https://www.lazioeuropa.it/>), nella sezione riservata al CSR 2023-2027.

11.9. Controllo in loco

Le domande di pagamento presentate dal beneficiario sono sottoposte a controllo in loco da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA, sulla base di un idoneo campione. Tali controlli sono eseguiti prima del versamento del saldo finale e garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR

I controlli in loco verificano, in particolare, che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo.

Il controllo in loco comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda stessa, sulla base dei dati anche tenuti da terzi, sulla base dei documenti commerciali e, se del caso, dei registri contabili o comunque sulla base dei documenti giustificativi dell'importo indicato nella Domanda di Pagamento.

Il controllo in loco verifica inoltre che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale lo stesso è stato concesso.

Articolo 12

Stabilità delle operazioni e controllo ex post

Per le operazioni connesse a investimenti, il beneficiario deve assicurare il rispetto del periodo di stabilità dell'operazione, inteso come intervallo di tempo in cui non sono ammesse:

- la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui è stata finanziata;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di stabilità delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento è di durata pari a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Successivamente alla erogazione del saldo finale, le operazioni sono sottoposte a controlli ex post sulla base di un idoneo campione.

Se nel corso del controllo ex post viene accertato il mancato rispetto del periodo di stabilità dell'operazione e di altri impegni ex post, il sostegno totale pagato per l'operazione è recuperato in proporzione al periodo di inadempienza.

Articolo 13

Applicazione di sanzioni e reclami

In caso di accertamento di inadempienze da parte dei beneficiari, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione

Europea e da quella nazionale, nonché dal PSP o dal CSR e dal presente bando, si applicano riduzioni del sostegno richiesto o concesso la cui entità è determinata in proporzione alla gravità, portata e durata delle inadempienze rilevate, fino ad arrivare alla decadenza totale della domanda di sostegno, con recupero degli importi erogati.

L'Autorità di Gestione Regionale provvederà, in linea con i principi generali e i riferimenti normativi specificati nel paragrafo 10.4 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali", a definire le modalità di accertamento delle inadempienze e di calcolo delle riduzioni da applicare.

Inoltre, se il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

I reclami sono gestiti in coerenza con la L. 241/1990 e ss. mm. ii. ove è previsto che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, oppure al Giudice ordinario, in funzione della tipologia dell'atto/provvedimento. Quest'ultimo deve contenere sempre l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

Articolo 14 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, al PSP, al CSR 2023-2027 della Regione Lazio, alle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" dello stesso CSR, approvate con determinazione n. G14863. del 10/11/2024 e a ogni altra disposizione attuativa successivamente adottata dall'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e dall'Organismo Pagatore.

Articolo 15 **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Gestione delle procedure attuative del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR).

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure del CSR 2023-2027.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del CSR 2023-2027 saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del CSR e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500

modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scrivieurpnur.regione.lazio.it/>

e-mail: urp@regione.lazio.it

PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);

Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);

Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);

Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);

- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);
- Dati relativi all'ubicazione;
- Dati relativi alla salute;
- Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all'avviso/bando, presa in carico dell'istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l'accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-2027, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.



Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);

il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì, nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n. 2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 99 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 391 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico e nell'atto di concessione conseguente all'accoglimento della domanda.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano



eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).





TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (1); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).



(¹) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."